# COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

## COMMISSIONE

## DECISIONI

### DECISIONE

**relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea**

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

Viste le disposizioni del Trattato e, in particolare, quelle di cui al l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma;

Considerando che occorre completare il metodo di cooperazione amministrativa stabilito dalla decisione del 4 dicembre 1958 [1] relativa all'uso di un certificato per la circolazione delle merci fra gli Stati membri, onde assicurare un controllo efficace dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del Trattato, nei casi in cui le merci non siano trasportate direttamente dallo Stato membro d'esportazione allo Stato membro di importazione;

Considerando che si appalesano necessari taluni adattamenti del modello del certificato di circolazione (DD1), nonché della procedura relativa al suo utilizzo, allo scopo di conferirgli le migliori garanzie possibili contro le frodi;

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE NEI CONFRONTI DEGLI STATI MEMBRI:

*TITOLO I*

**Generalità**

*Articolo 1*

Le merci che rispondono alle condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni del Trattato relative all'abolizione progressiva, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative, nonchè di tutte le misure di effetto equivalente, sono ammesse, nello Stato membro d'importazione, al beneficio di tali disposizioni, su presentazione di un titolo giustificativo rilasciato, a richiesta dell'esportatore, dalle autorità doganali dello Stato membro d'esportazione.

*Articolo 2*

1. Il titolo giustificativo previsto all'articolo 1 è costituito, in tutti i casi in cui le merci sono trasportate direttamente dallo Stato membro

[1] Pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 33 del 31 dicembre 1958.

d'esportazione allo Stato membro d'importazione, dal certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD1.

Negli altri casi, il titolo giustificativo è costituito da un certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD3.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1° di cui sopra, sono considerate come trasportate direttamente dallo Stato membro d'esportazione allo Stato membro d'importazione:

a) le merci il cui trasporto si effettua senza l'attraversamento del territorio di un paese non membro;

b) le merci il cui trasporto si effettua con l'attraversamento del territorio di uno o più paesi non membri, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi paesi sia vincolato ad un unico titolo di trasporto emesso in uno Stato membro.

*TITOLO II*

**Disposizioni particolari al certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD1**

*Articolo 3*

1. Il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD1 è vidimato dalle autorità doganali dello Stato membro d'esportazione al momento dell'importazione delle merci alle quali esso si riferisce ed è tenuto a disposizione dell'esportatore a partire dal momento in cui l'esportazione risulti avvenuta oppure dal momento in cui le relative operazioni doganali siano state adempiute.

Il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD1 può essere vidimato, in via eccezionale, anche successivamente all'avvenuta esportazione delle merci alle quali si riferisce, nel caso in cui esso non sia stato presentato, a causa di un errore o di una omissione involontaria, al momento dell'esportazione. Il certificato, in questo caso, deve contenere una menzione speciale indicante le condizioni in cui è stato vidimato.

2. Il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD1 può essere vidimato soltanto nei casi in cui sia suscettibile di costituire il titolo giustificativo previsto all'articolo 1.

*Articolo 4*

Il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD1 deve essere prodotto, entro il termine di un mese, a decorrere dalla data del visto, alla dogana dello Stato membro d'importazione alla quale la merce è presentata. Tuttavia, tale termine è portato a due mesi nel caso in cui il trasporto delle merci sia stato effettuato, in tutto o in parte, per via marittima.

*TITOLO III*

**Disposizioni particolari al certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD3**

*Articolo 5*

Il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD3 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro d'esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce ed è tenuto a disposizione dell'esportatore a partire dal momento in cui l'esportazione risulti avvenuta oppure dal momento in cui le relative operazioni doganali siano state adempiute.

Il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD3 non può essere in alcun caso rilasciato dopo l'avvenuta esportazione delle merci.

Il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD3 deve essere compilato in maniera da consentire l'identificazione delle merci alle quali si riferisce al momento della loro successiva importazione in un altro Stato membro. Le autorità doganali dello Stato membro d'esportazione prendono inoltre tutte le misure che ritengono necessarie al fine di agevolare tale identificazione e ne fanno menzione sullo stesso certificato.

*Articolo 6*

Il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD3 deve essere prodotto alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione entro il termine di sei mesi, a decorrere dal giorno del suo rilascio. Esso è valido soltanto per le merci presentate in tale Stato membro nel termine suindicato.

*TITOLO IV*

**Disposizioni comuni al certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD1 e al certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD3**

*Articolo 7*

I certificati per la circolazione delle merci di cui ai modelli DD1 e DD3 devono essere istituiti

in conformità agli esemplari allegati alla presente decisione. Essi sono redatti nella lingua dello Stato membro di esportazione o in una delle lingue di tale Stato. Devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.

Gli Stati membri possono esigere che una copia dei certificati per la circolazione delle merci sia presentata contemporaneamente all'originale alla dogana di esportazione.

I certificati devono avere il formato di centimetri 21 per 30 ed essere stampati su carta collata per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 al metro quadrato. La carta deve risultare con fondo arabescato di colore verde, in modo da rendere visibile ogni falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Sulla prima pagina di ogni certificato deve essere impressa una diagonale, tracciata dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro. La diagonale del certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD1 è di colore azzurro, mentre è di colore rosso quella del certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD3.

Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei certificati, oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni stampato, deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni certificato deve portare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata nonchè un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

*Articolo 8*

Nello Stato membro d'importazione i certificati per la circolazione delle merci sono prodotti alle autorità doganali secondo le modalità previste dalla regolamentazione vigente in tale Stato membro. Dette autorità hanno facoltà di domandarne la traduzione. Esse possono altresì esigere che la dichiarazione per l'importazione sia integrata da una nota dell'importatore attestante che le merci si trovano nelle condizioni richieste per l'applicazione del Trattato.

## *TITOLO V*

### Disposizioni diverse

*Articolo 9*

Sono ammessi al beneficio delle disposizioni del Trattato relative all'abolizione progressiva, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative, nonchè di ogni altra misura di effetto equivalente, senza che occorra produrre il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD1 o al modello DD3:

a) gli oggetti assoggettati a dazi doganali, nel caso in cui accompagnino i viaggiatori o siano contenuti nei loro bagagli sempre che essi siano dichiarati come rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle predette disposizioni e non sussista alcun dubbio sulla veridicità di tale dichiarazione, e a condizione che tali oggetti non siano destinati a fini commerciali e che il loro valore complessivo non superi l'equivalente, in moneta nazionale, di 200 unità di conto;

b) le spedizioni effettuate a mezzo posta (ivi compresi i pacchi postali) trasportati direttamente dallo Stato membro d'esportazione allo Stato membro d'importazione, a condizione che sugli imballaggi o sui documenti d'accompagnamento non risulti l'espressa indicazione che le merci contenute non rispondono alle condizioni richieste per l'applicazione delle predette disposizioni. Tale indicazione è riportata su di una etichetta gialla, contrassegnata dalla menzione DD2 e apposta in tali casi dalle autorità doganali dello Stato membro d'esportazione.

*Articolo 10*

Gli Stati membri, allo scopo di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni della presente decisione, si prestano mutua assistenza per quanto concerne il controllo dell'autenticità dei certificati e della conformità delle indicazioni che vi risultano con quelle dei corrispondenti documenti d'esportazione.

*Articolo 11*

1. Gli Stati membri applicheranno la presente decisione a decorrere dal 1° gennaio 1961. A titolo transitorio e sino al 31 marzo 1961 incluso, gli stampati dei modelli DD1, conformi all'esemplare allegato alla decisione del 4 dicembre 1958, potranno essere vidimati dalla dogana dello Stato membro di esportazione e utilizzati nelle condizioni fissate dalla presente decisione relativamente al certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD1.

2. La decisione del 4 dicembre 1958, relativa all'uso di un certificato per la circolazione delle

merci tra gli Stati membri, cesserà di avere vigore il 31 dicembre 1960. Tuttavia, i certificati per la circolazione delle merci (DD1) rilasciati sotto l'impero di tale decisione rimarranno validi alle condizioni da questa fissate. Questi certificati, nonché le merci alle quali si riferiscono, dovranno essere presentati alle autorità doganali dello Stato membro di destinazione prima del 1° luglio 1961.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1960.

*Dalla Commissione*
*Il Presidente*
Walter HALLSTEIN

---

## DECISIONE

**relativa alla circolazione delle merci di competenza della Comunità Economica Europea, ottenute in uno Stato membro e nella fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti di paesi terzi di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che non siano stati assoggettati, in alcuno Stato membro, né ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, o che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse**

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e, in particolare quelle dell'articolo 10 paragrafo 2;

Vista la decisione della Commissione in data 28 giugno 1960 (1), relativa alla circolazione delle merci per la fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti non assoggettati ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, o che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse;

Considerando che le merci di competenza della Comunità Economica Europea ottenute in uno Stato membro — nella fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti di paesi terzi di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che non siano stati assoggettati in alcuno Stato membro né ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili o che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse — devono essere ammesse al beneficio dell'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative e di ogni misura di effetto equivalente tra gli Stati membri,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE NEI CONFRONTI DEGLI STATI MEMBRI:

*Articolo 1*

1. Senza pregiudizio, occorrendo, dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 della decisione del 28 giugno 1960, l'ammissione delle merci di competenza della Comunità Economica Europea — ottenute in uno Stato membro e nella fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti di paesi terzi rientranti nella competenza della Comunità Economica Europea del Carbone e dell'Acciaio che non siano stati assoggetti in alcuno Stato membro né ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili o che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse — al beneficio dell'abolizione dei dazi dognali, delle restrizioni quantitative, nonché di ogni misura di effetto equivalente tra gli Stati membri, è subordinata alla riscossione, nello Stato membro di fabbricazione, di un prelievo, la cui aliquota è pari ad una percentuale del dazio della tariffa doganale armonizzata applicabile a tali prodotti nel predetto Stato membro.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 44 del 14 luglio 1960.